



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 4/ 26

Dec. n° 4/ 26

Il giorno 7 maggio 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1

R.d.G., il 29 aprile 2026 nei confronti di:

ZIGLIANI Maurizio Augusto, nato omissis tesserato e licenziato FMI 2026
con il M.C. "LAGO D'ISEO" con tessera n. 26058836 e licenza Fuoristrada
Nazionale n. S00286;

incolpato di:

"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, domenica
26 aprile, presso l'impianto di Palombara Sabina (RM) alle ore 15:15, subito
dopo l'esposizione delle classifiche finali dalla gara di campionato enduro

major, si presentava sotto il gazebo dell'ospitality (Offroad Pro Racing) dove in quel momento era ubicata la segreteria di gara, per chiedere spiegazioni al DdG sui criteri di applicazione della penalità subita. Rapidamente la situazione degenerava ed iniziava ad inveire contro il DdG Rosa PALUZZI esclamando le seguenti parole: ***“siete una manica di incapaci, non ascolto più niente perché mi avete rotto i coglioni! Non sai chi sono io, fate le solite pagliacciate. Mi compro a te e tutta la federazione”***. Alla notifica del provvedimento di esclusione dalla manifestazione, redatto dal CdGD Marco Amato, ZIGLIANI, rispondeva alle 16.27 al predetto con testuali parole: ***“faccia tutti i provvedimenti che vuole, tanto poi ve li faccio piantare in culo”***. Infine, alle 19.27, ZIGLIANI richiamava il CdG AMATO dicendo: ***“Visto che ho tanto tempo e tanti soldi da spendere, domani mattina mi rivolgerò agli avvocati e faccio causa a tutti perché voglio essere risarcito, non è possibile che si dia una penalità per sentito dire”***.

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 29.04.2026 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la proposta di sanzione del commissario di gara preposto alla manifestazione cod. NAZEN022, denominata “Campionato Italiano Enduro Major”, svoltasi nei

giorni 25- 26 aprile 2026 a Palombara Sabina (RM); i rapporti di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali di gara;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 07.5.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 05.05.2026.

Detta facoltà è stata esercitata dal sig. Zigliani, che ha fatto pervenire tramite il suo difensore avv. Guido Volpi memoria difensiva in data 05 maggio u.s..

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art. 72 RdG* sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta degli atti allegati alla segnalazione.

Risulta, invero, dalla segnalazione, che domenica 26 aprile 2026, presso l'impianto di Palombara Sabina (RM) - subito dopo l'esposizione delle classifiche finali della gara di campionato enduro major - l'incolpato ha tenuto tutta una serie di atteggiamenti antisportivi, così come descritti nel capo di incolpazione. In particolare, dalla lettura dei rapporti ufficiali di gara, è emerso che nel corso della prova PS4 - il marsh addetto al percorso, sig. Giorgio Buonfiglio – nominato e indicato nell'elenco marsh in atti, ha segnalato nel corso della gara al GdGD Marco Amato che il pilota n° 242 - corrispondente al

pilota Zigliani Maurizio Augusto - ha tagliato volontariamente tre curve del percorso. Tale segnalazione ha cagionato l'irrogazione da parte del GdG di sessanta secondi di penalità al suddetto pilota, come risulta dal rapporto di gara in atti. All'esito di tale decurtazione, e della conseguente esposizione della classifica il pilota si è presentato presso la sede della direzione gara - gazebo dell'ospitality (Offroad Pro Racing) - chiedendo spiegazioni dell'accaduto al GdG. Il pilota, ascoltati i chiarimenti forniti in quella sede dall'ufficiale di gara, assumeva un atteggiamento non consono ai regolamenti e aggrediva verbalmente il GdG profferendo al suo indirizzo le frasi indicate nel capo d'incolpazione: ***“siete una manica di incapaci, non ascolto più niente perché mi avete rotto i coglioni! Non sai chi sono io, fate le solite pagliacciate. Mi compro a te e tutta la federazione”***, fatti verificarsi alla presenza di altri soggetti qualificati – Presidente di Giuria e Commissario Delegato, come risulta dal verbale di giuria, oltre ai tre commissari in servizio alla gara, il capo servizio cronometraggio (Di Meo Fabio) ed il Presidente del Co.Re Lazio (Pelacci Paolo). Successivamente, a seguito di tale comportamento, il GdG irrogava al detto pilota la sanzione dell'esclusione dalla competizione *ex art. 35 comma 3 lett. c) RMM*, e procedeva a convocarlo telefonicamente per la notifica dell'atto. Anche in questa occasione lo Zigliani continuava nel suo comportamento poco rispettoso nei confronti del GdG urlando la telefono le seguenti espressioni: ***“faccia tutti i provvedimenti che vuole, tanto poi ve li faccio piantare in culo”***, ed ancora nel corso di una seconda telefonata: ***“Visto che ho tanto tempo e tanti soldi da spendere, domani mattina mi rivolgerò***

agli avvocati e faccio causa a tutti perché voglio essere risarcito, non è possibile che si dia una penalità per sentito dire”.

Si osserva che sia il provvedimento di irrogazione della penalità, che quello successivo, di esclusione ex art. 35 comma 3 lett. c) RMM per comportamento irriguardoso, assunti dal GdG, non sono stati impugnati dal pilota nei termini previsti dal regolamento, divenuti pertanto esecutivi. Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell’art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell’art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell’incolpato in merito alla condotte oggetto di contestazione della Procura Federale.

Quanto sin qui rappresentato, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, dalla memoria difensiva, peraltro ammissiva dei fatti contestati, pervenuta in data 05.05.26 a firma congiunta dello ZIGLIANI e del proprio legale. Nella stessa si legge: “ ***Il sig. Zigliani preliminarmente esprime il proprio rammarico per l’accaduto e garantisce che non si ripeterà più”***; poi continua nel giustificare il comportamento scorretto tenuto nei confronti del DdG come “... *conseguenza diretta della frustrazione ed*

exasperazione a cui è stato portato a causa dell'atteggiamento tenuto dalla DdG Rosa PALUZZI, che ha provocato una reazione d'impulso, frutto anche dell'adrenalina post gara", sollevando delle doglianze sulla procedura adottata per l'irrogazione della penalità da parte del DdG, che avrebbe assunto, a suo dire, attraverso comunicazioni de relato da soggetti sconosciuti alla direzione gara.

Appare necessario sul punto affermare che nessuna censura può essere sollevata sul punto circa l'operato della direzione gara atteso che in atti è presente la comunicazione effettuata da un marsh responsabile di prova addetto al controllo percorso (che segnalava alla direzione gara che *il pilota n° 242 in oggetto mentre percorreva la PS4, cross test, effettuava il taglio volontario di tre curve*) – inserito nell'elenco personale di percorso e di prova speciale – marsh - identificato con generalità complete e numero tessera FMI in corso di validità – contraddistinto dal n° 8 del suddetto elenco in atti.

In ogni caso la modalità assunta dal pilota nei confronti dell'ufficiale di gara non è comunque giustificabile, atteso che Zigliani avrebbe ben potuto fare oggetto di specifica doglianza avverso i provvedimenti assunti dalla direzione gara con gli strumenti offerti dai regolamenti, e non assumendo un atteggiamento irrispettoso censurato dal RdG.

La condotta tenuta dall'incolpato è da considerarsi certamente contraria all'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I., norma che descrive i doveri e gli obblighi generali dei tesserati ed impone agli stessi una condotta corretta e rispettosa in particolare nel corso delle manifestazioni sportive.

Ciò posto, le violazioni di cui si è reso responsabile il sig. ZIGLIANI Maurizio Augusto, conducono all'applicazione nei suoi confronti della sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per mesi due (mesi 2), sanzione così determinata: pena base mesi 3 di ritiro tessera e licenza per la violazione *ex art.* 1 RdG, ridotta per la concessione della attenuanti *ex art.* 45 RdG (ammissione dei fatti e soggetto incensurato) alla sanzione finale inibitoria di mesi 2 di ritiro tessera e licenza. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo dell'azione (alla presenza di pubblico e di ufficiali di gara) e della reiterazione della condotta vietata.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45 ed 80 del R.d.G., dichiara:

ZIGLIANI Maurizio Augusto, nato *omissis* tesserato e licenziato FMI 2026 con il M.C. "LAGO D'ISEO" con tessera n° 26058836 e licenza Fuoristrada Nazionale n° S00286; **responsabile dell'illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 RdG, per l'effetto, gli applica, ex art. 29 R.d.G., la sanzione inibitoria del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (mesi due) - fine sanzione 7 luglio 2026.**

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

all.



Depositata il 7 maggio 2026

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Avv. Guido Volpi;

Zigliani Maurizio Augusto;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Moto club di appartenenza del sig. Zigliani;

Co. re. Lombardia;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.